

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4258

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro della sanità

(BINDI)

(V. Stampato Camera n. 5365)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1999*

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA E IL MINISTERO DELLA SANITÀ' DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SANITÀ' E DI SCIENZE MEDICHE.

Il Ministero della Sanità della Repubblica di Armenia ed il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana considerati Parti contraenti, animati dal desiderio di promuovere rapporti bilaterali nel settore della sanità e delle scienze mediche e riconoscendo che questa cooperazione contribuirà a migliorare lo stato di salute delle rispettive popolazioni hanno convenuto quanto segue:

ART.1

Le Parti svilupperanno ed estenderanno la cooperazione nel campo della sanità e delle scienze mediche, promuovendo reciproci scambi di esperienze in tali settori considerati prioritari da ambedue le Parti.

ART.2

Le Parti organizzeranno visite di studio di delegazioni di esperti su temi stimati prioritari e proposti dalla Parte inviante con l'obiettivo di migliorare la reciproca conoscenza dei sistemi sanitari nei due Paesi e di migliorare la formazione del personale sanitario e di ricerca.

Ciascuna Parte informerà l'altra Parte, 30 giorni prima della data congiuntamente concordata, sui nominativi, titoli, specialità e temi proposti per lo scambio di esperienze dei rispettivi esperti. La data di arrivo e l'itinerario verranno comunicati almeno 15 giorni prima dalla Parte inviante a quella ospitante.

ART.3

Ambedue le Parti promuoveranno la cooperazione tra le istituzioni mediche dei rispettivi Paesi.

Le istituzioni mediche forniranno, a tale scopo, il calendario degli incontri scientifici entro il 5 dicembre di ogni anno. Le stesse istituzioni provvederanno, altresì, a fornire i programmi organizzativi di questi incontri ed applicheranno reciprocamente, per i partecipanti dell'altra Parte, riduzioni d'iscrizione e tariffe preferenziali in relazione alla disponibilità dei fondi.

ART.4

4.1 Le due Parti incoraggeranno una cooperazione diretta tra gli istituti di ricerca medica, basata su un accordo diretto tra gli istituti stessi.

La cooperazione diretta tra gli istituti sarà realizzata mediante scambi di materiale scientifico e documentazione tecnica ed anche tramite programmi di ricerca congiunti su argomenti di interesse reciproco, basati su programmi di lavoro e metodologie comuni.

I programmi firmati dai direttori degli istituti diventeranno effettivi dopo l'approvazione da parte degli organismi competenti di ciascun Paese, in conformità alla propria legislazione vigente.

4.2 Le Parti promuoveranno una cooperazione diretta tra ospedali basata sull'intesa diretta.

ART.5

5.1 Le Parti promuoveranno lo scambio reciproco di giornali medici, di materiale e posters riguardante l'educazione sanitaria.

5.2 Ogni Parte invierà all'altra Parte statistiche sanitarie e rapporti epidemiologici sulle malattie trasmissibili

5.3 Le Parti scambieranno su richiesta, informazioni sulla legislazione sanitaria ed invieranno i documenti ufficiali.

5.4 Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le case editrici mediche.

ART.6

Per quanto riguarda gli esperti che viaggeranno secondo le norme previste all'art.2 di memorandum d'intesa, la Parte inviante coprirà le spese di viaggio di andata e ritorno tra le due capitali.

La Parte ospitante coprirà le spese di trasporto interno per l'intera durata della visita, la sistemazione alberghiera e una indennità giornaliera.

ART.7

Le Parti istituiranno un gruppo di coordinamento che avrà l'incarico di realizzare la cooperazione e di mantenere periodicamente (ogni 6 mesi) informati i due Ministeri sul progresso della cooperazione nell'ambito di questo memorandum d'intesa.

Il gruppo prenderà le misure necessarie per facilitare l'attuazione del presente memorandum d'intesa.

Il gruppo sarà composto da tre persone per ciascuna Parte e sarà diretto da un alto funzionario del Ministero della Sanità.

ART.8

Qualsiasi altra precedente intesa o disposizione riguardante la cooperazione tra i due Ministeri della Sanità si riterrà conclusa alla data in cui entrerà in vigore il presente memorandum d'intesa.

ART.9

Il presente memorandum d'intesa entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

ART.10


Questo memorandum d'intesa sarà valido per un periodo di cinque anni, dopo il quale potrà essere automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo revochi mediante comunicazione scritta attraverso i canali diplomatici. In tal caso la disdetta diventerà operativa sei mesi dopo la data della notifica. In caso di disdetta del presente accordo, in conformità alle norme di questo articolo, ogni programma di scambio o cooperazione intrapresa nel suo ambito e non ancora ultimata, rimarrà valida fino al completamento.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente memorandum d'intesa.

Fatto a Roma il 2 aprile 1997, in due originali, ciascuno nella lingua, italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER IL MINISTERO DELLA SANITÀ'
DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA

PER IL MINISTERO DELLA SANITÀ'
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

**between the Ministry of Health of the Republic of Italy
and the Ministry of Health of the Republic of Armenia**

on the co-operation in the field of health and medical science

The Ministry of Health of the Republic of Italy and the Ministry of Health of the Republic of Armenia, hereinafter referred to as "Parties", desirous to promote bilateral relationships in the field of health and medical science and recognizing that this co-operation will contribute to the improvement of the health status of their populations,

HAVE REACHED THE FOLLOWING:

ARTICLE 1

The Parties, will develop and extend co-operation in the field of health and medical sciences by promoting mutual exchanges of experience on such themes identified as priorities for both parties.

ARTICLE 2

The parties will organize study visits of delegations of experts on such themes as judged as priorities and proposed by the sending Party aiming at a better mutual knowledge of the health care delivery system in the two countries and better training of own health care and research staff.

Each Parties will inform the other Party on the name, title, speciality and the themes proposed for the exchange of experience of their experts, 30 days before the date agreed upon by mutual consent. The date of arrival and the route will be communicated at least 15 days before, by the sending Party to the hosting Party.

ARTICLE 3

The two parties shall encourage collaboration between the medical institutions from their countries. The medical institutions will, for this purpose, provide the schedule of the scientific meetings by the 5th of December of each year. They will equally provide the organizational details of those meetings and will

mutually apply reduced fees and preferential tariffs, subject to availability of funds, for the participants of the other Party.

ARTICLE 4

4.1 The two Parties will support direct co-operation between the institutes of medical research, based on direct agreement between the institutes.

Direct co-operation between the institutes will be achieved, exchanges of scientific materials and technical documentation as well as by joint research programmes on themes of mutual interest, based on joint plans of work and methodologies.

The plans, signed by the heads of the institutes, will become effective after approval by the competent bodies of each country, in accordance with domestic legislation.

4.2 The Parties will support direct co-operation between hospitals, based upon direct understandings.

ARTICLE 5

5.1 The Parties will promote the exchange of medical journals, health education materials and posters, on a basis of reciprocity.

5.2 The Parties will send each other health statistics and epidemiological reports on communicable diseases.

5.3 The Parties will exchange, on request, information on health legislation and will send the official documents.

5.4 The Parties will promote co-operation between the medical publishing houses.

ARTICLE 6

For the experts travelling under the provisions of Article 2 of this memorandum of understanding, the sending Party will cover round-trip fare between the two capitals.

The hosting Party will cover domestic transport for the duration of the visit, hotel accommodation and daily subsistence allowance.

ARTICLE 7

The Parties will create a co-ordinating group that will be in charge with implementing the co-operation and with keeping the two ministries periodically (every 6 months) informed on the progress of co-operation under the present memorandum of understanding.

The group will take the necessary steps to facilitate implementation of the present memorandum of understanding.

The group will include 3 persons for each Party and will be headed by a higher senior representative of the Ministry of Health.

ARTICLE 8

Any other previous understanding or arrangements regarding co-operation between the two Ministers of Health will be terminated on the date this present memorandum of understanding comes into force.

ARTICLE 9

This present memorandum of understanding will come into force at the date of reception of the second of the two notifications by which the Parties will mutually and officially communicate the ending of all internal procedures of ratification.


ARTICLE 10

This memorandum of understanding will remain valid for a period of 5 years, after which it can be automatically extended for further periods of 5 years, unless either Party denounce it by written notice through diplomatic channels. In such case, the denunciation will become effective 6 months after the date of notification. In case of denunciation of the present memorandum of understanding according to the provisions of this article, any programme of exchanges or co-operation undertaken under it and not yet completed, will remain valid until completion.

In witness whereof the undersigned Representatives being duly authorized thereto by their respective Government, have signed the memorandum of understanding.

Done in Rome on the 2nd of April 1997, in duplicate, in the Italian, Armenian and English languages, all text being equally authoritative. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Ministry of Health
of the Republic of Italy



For the Ministry of Health
of the Republic of Armenia

